

PARTE SECONDA

Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2016, n. 188

Misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina e PCB nelle produzioni di mitili di Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

Visto il Reg. CE n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Reg. CE n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il Reg. CE n. 854/2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il Reg. CE n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Vista l'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente le "Linee guida per l'applicazione del Reg. CE 854/2004 e del Reg. CE 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi";

Visto il D.Lgs n. 193/2007, attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Visto l'art. 32 della legge 23/12/1978 n.833;

Visti gli artt. 10 della Legge regionale 20/07/1984, n. 36 e art. 3 della Legge regionale 22/08/1989 n. 13;

Visto l'articolo 42 della legge regionale 12/05/2004, n. 7

Visti gli esiti del monitoraggio espletato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto per la ricerca di PCB e diossina sui molluschi bivalvi allevati in provincia di Taranto;

Visti gli esiti non conformi dei campioni di mitili allevati nel I Seno di Mar Piccolo di Taranto;

Viste le risultanze della relazione di ARPA Puglia sul monitoraggio effettuato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto sui molluschi bivalvi allevati in provincia di Taranto;

Riconosciuta la necessità di applicare ulteriori misure di controllo a garanzia della sicurezza alimentare

ORDINA**Art. 1**

Il blocco del prelievo e della movimentazione di tutti i mitili presenti nel I Seno di Mar Piccolo di Taranto.

Art. 2

In deroga all'art. 1 della presente ordinanza, è consentita, entro il 31 marzo di ogni anno, la movimentazione del novellame riferito alla produzione dell'anno precedente, presente nel I Seno del Mar Piccolo di Taranto, sotto vincolo sanitario e previo esito conforme ad un campionamento ufficiale per i parametri chimici diossina e PCB.

Art. 3

Il sequestro e la distruzione di tutti i mitili presenti nel I Seno di Mar Piccolo di Taranto che presentino almeno una delle seguenti condizioni:

1. abbiano raggiunto una lunghezza delle valve pari o superiore a 3 cm e non siano stati movimentati entro il 31 marzo di ogni anno;
2. abbiano mostrato, a seguito di campionamento ufficiale, il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente per PCB e Diossine;
3. siano allevati in assenza di registrazione ai sensi del Reg. CE n. 852/2004.

Art. 4

In caso di sequestro e distruzione dei mitili, di cui all'art. 3 della presente, tutte le spese imputabili sono da intendersi a carico degli allevatori.

Art. 5

Il Sindaco di Taranto, gli agenti di Polizia Urbana, il Corpo dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto, ogni altra Forza Pubblica in generale ed il personale di vigilanza del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA sono incaricati dell'osservanza e della esecuzione della presente ordinanza.

Art. 6

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed ha validità di 30 mesi a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Data a Bari, addì 2 MAR. 2016

EMILIANO